



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

U.O. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO DA EROGARE AI
DIPENDENTI DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(D.ssa Maria Teresa Durante)

IL DIRIGENTE
(Avv. Umberto NUCARA)

Art. 1 - DISCIPLINA DELL'APPALTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto, da erogare ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria nel prosieguo denominata "Comune".

Le disposizioni del presente capitolato sono conformi alla vigente disciplina in materia di "Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa dettata dal DPCM 18/11/2005, pubblicato nella G.U. 17 gennaio 2006, n. 13, di seguito denominato DPCM, nonché a quanto disposto dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto decorre dalla data di stipula del contratto sino al 31/12/2013. Il predetto periodo è considerato il tempo utile a soddisfare il prevedibile fabbisogno dell'Ente, stimato nella cifra d'affari espressa nel bando di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione della fornitura anche prima della stipula del contratto, previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la definitiva aggiudicazione e, comunque, dopo la notifica della predetta aggiudicazione.

Alla scadenza del contratto lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà, nella durata contrattuale, di aumentare o diminuire i quantitativi della fornitura fino alla concorrenza del 20% in più o in meno dell'importo a base d'asta, agli stessi prezzi, patti e condizioni e senza che la ditta aggiudicataria possa vantare compensi ed indennizzi non contemplati nel presente capitolato, né possa sollevare eccezioni nel completare comunque la fornitura nei termini contrattuali.

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore economico complessivo, rapportato al prevedibile fabbisogno per il periodo 2010/2013, è stimato nella cifra d'affari espressa nel bando di gara.

La predetta cifra deve intendersi del tutto indicativa e può variare nella misura indicata al precedente art. 2, senza che ciò costituisca ragione per la richiesta da parte della ditta aggiudicataria di compensi aggiuntivi a qualsiasi titolo pretesi.

Art. 4 - VALORE FACCIALE DEL BUONO

Il buono pasto deve avere un valore facciale di € 6,97 IVA compresa. Il Comune si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento il valore facciale del buono pasto. La ditta aggiudicataria si impegna a rendere esecutiva tale modifica entro 15 gg., garantendo l'erogazione di buoni pasto alle stesse condizioni previste dal presente capitolato, applicando la stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Art. 5 - ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto oggetto del presente appalto deve essere erogato da esercizi convenzionati che svolgono attività rientranti tra quelle previste dall'art. 4 del DPCM:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D.Lgs. n. 114/1998 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Art. 6 - PERIODO DI PROVA

Per i primi tre mesi di vigenza il contratto si intende soggetto a periodo di prova al fine di consentire una valutazione del rapporto.

Durante tale periodo, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di giorni 10 (dieci), da comunicare all'impresa appaltatrice con lettera raccomandata AR.

Nell'eventualità di recesso di cui al precedente comma all'Impresa affidataria spetta il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

Art. 7 - REQUISITI DEL BUONO PASTO

In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del DPCM, i buoni pasto devono riportare il valore facciale di cui all'art. 4 del presente capitolato ed, altresì, recare:

- la dicitura Comune di Reggio Calabria, la denominazione dell'Unità organizzativa di appartenenza, la matricola del dipendente avente diritto, in conformità all'elenco che di volta in volta viene inoltrato alla ditta aggiudicataria secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente capitolato;
- la ragione sociale ed il codice fiscale della società di emissione;
- la data di scadenza indicante il periodo di validità per il loro utilizzo;
- uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".

La ditta deve, inoltre, garantire idonee misure di antifalsificazione e tracciabilità di ogni buono pasto.

I buoni pasto devono essere forniti in blocchetti contenenti un numero di buoni pasto preventivamente indicato dal Comune all'atto dell'ordine e riportanti sul frontespizio il nominativo del dipendente al quale devono essere assegnati.

Art. 8 - UTILIZZO DEL BUONO PASTO

I dipendenti del Comune possono usufruire dei buoni per ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali.

In particolare il buono pasto:

- deve essere utilizzato esclusivamente presso esercizi convenzionati con la ditta aggiudicataria;
- dà diritto esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande e a cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, previa sottoscrizione da parte del fruitore nell'apposito spazio;
- non può essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell'Ente;
- non deve essere né cedibile, né commerciabile, né utilizzabile quale denaro contante per l'acquisto di prodotti sostitutivi degli alimenti;
- non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione;
- non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato ed in locali diversi da quelli convenzionati.

Art. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e cioè in favore della ditta che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il valore assunto a base d'asta per le gare non può essere inferiore al valore facciale del buono pasto.

La fornitura è inscindibile e viene aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

Non saranno ammesse offerte in variazione al presente capitolato.

L'offerta sarà valutata sulla base dei criteri di seguito riportati con attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti:

ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta economica	40
Offerta tecnica	60
TOTALE	100

A) Offerta economica

1. Prezzo

punti 40/100

Ognuna delle ditte interessate alla gara deve indicare nell'offerta la somma - esclusa IVA 4% - che il Comune deve pagare alla società di emissione per l'acquisto di ogni buono pasto, fermo restando che il valore facciale di ogni buono resta fisso in € 6,97, Iva compresa.

Il punteggio massimo, pari a 40 punti, viene attribuito all'offerta con il prezzo più basso.

Alle altre offerte viene attribuito un minor punteggio, determinato dalla formula:

$$\frac{\text{prezzo minimo offerto}}{\text{prezzo singola offerta}} \times \text{il punteggio massimo}$$

Il prezzo offerto può essere calcolato fino alla seconda cifra decimale.

Il prezzo del singolo buono pasto deve essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il prezzo più favorevole per il Comune.

Il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo pari ad 1:

Fattore massimo ponderale = 40 punti

B) Offerta tecnica

punti 60/100

B.1) Rete degli esercizi

punti 28

Il punteggio massimo di 28 punti viene attribuito all'Impresa che ha prodotto l'elenco con il maggior numero di esercizi convenzionati nel Comune di Reggio Calabria.

Tale elenco deve riportare la denominazione dell'esercizio, la ragione sociale così come riportata nel certificato della Camera di Commercio, l'indirizzo, il recapito telefonico, la tipologia, il Comune di appartenenza, la data di attivazione della convenzione, nonché la commissione applicata.

L'elenco deve riportare, inoltre, il numero totale degli esercizi convenzionati e la media percentuale aritmetica delle relative commissioni applicate. In caso di ATI la commissione applicata è quella dell'Impresa deputata al rimborso ai ristoratori (di detta Impresa si deve fare indicazione nell'elenco degli esercizi convenzionati).

Nel computo del numero degli esercizi è anche ammessa l'indicazione di convenzioni in corso di attivazione, accompagnate dall'impegno espresso all'attivazione medesima entro il termine di quindici giorni dalla data di aggiudicazione in sede di gara. In tal caso la stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'Impresa aggiudicataria, entro il termine di giorni venti dall'aggiudicazione provvisoria, fornisca prova di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta, depositandone copia conforme all'originale presso il Comune. Tali convenzioni devono essere attive a tutti gli effetti a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, per consentire ai dipendenti la fruizione del buono pasto. **Se la prova non viene fornita, l'Impresa decade dall'aggiudicazione ed il servizio viene affidato all'Impresa che segue in graduatoria.**

Alle Imprese con numero di esercizi inferiore viene attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{numero esercizi singola offerta}}{\text{numero massimo esercizi convenzionati}} \times \text{per il punteggio massimo}$$

Il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo pari a 1.

Fattore massimo ponderale = 28 punti

B.2) Progetto Tecnico

punti 16

Il punteggio massimo di punti 15 è attribuito, in seduta privata, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla base di una dettagliata relazione presentata dalle Imprese partecipanti che meglio risponde alle esigenze del Comune. In particolare si tiene conto, nella valutazione dei seguenti indicatori:

- Modalità e tempi di consegna dei buoni pasto che risultino migliorativi rispetto a quanto indicato dal presente capitolato art. 11, lett. c) con particolare riferimento al livello di informatizzazione richiesto (art. 10 del presente capitolato): Punteggio massimo 5
- Modalità di aggiornamento dell'elenco degli esercizi convenzionati che risultino innovative rispetto a quanto indicato all'art. 11, lett. e): Punteggio massimo 3
- Indicazione di procedure innovative, rispetto a quanto indicato all'art. 11 lett. g) del presente capitolato, riguardante il rimborso dei buoni pasto oggetto di un eventuale smarrimento e/o furto da parte dei dipendenti, nonché modalità innovative e tempi di consegna dei buoni pasto, per i quali si chiede la sostituzione, inferiori a quelli indicati all'art. 11, lett. f) e/o qualsiasi elemento migliorativo rispetto agli obblighi assunti dalla ditta in riferimento alle richiamate lettere del predetto articolo; Punteggio massimo 4;

- Qualsiasi ulteriore elemento ritenuto migliorativo e utile ad innalzare la qualità del servizio offerto; Punteggio massimo 4.

B.3) Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati **punti 16**

Ognuna delle ditte che partecipa alla gara deve indicare la somma, detratta l'IVA, che rimborsa agli esercizi convenzionati, a fronte di un buono pasto presentato.

Il punteggio massimo, pari a punti 16, viene attribuito all'offerta con il prezzo di rimborso più alto.

Alle altre offerte viene attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:

$$\frac{\text{rimborso singola offerta}}{\text{rimborso massimo}} \times \text{il punteggio massimo}$$

Il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo pari ad 1;

L'aggiudicazione avviene in favore dell'Impresa che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato, sommando i punteggi parziali ottenuti per ciascun parametro di valutazione.

I punteggi sono considerati fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda dei casi; a parità di punteggio l'aggiudicazione avviene in favore dell'impresa che ha ottenuto il maggiore punteggio complessivo partendo dal punto 1; in caso di ulteriore parità viene preferita la ditta che ha ottenuto il maggior punteggio al punto 2 ed in caso di permanente parità viene preferita l'Impresa che ha ottenuto il maggior punteggio al punto 3.

Il Comune al fine di verificare che gli esercizi dichiarati convenzionati siano in attività (alla data di presentazione dell'offerta), chiede all'impresa risultata aggiudicataria provvisoria di esibire, non solo la convenzione in copia conforme all'originale, ma anche una fattura, sempre in copia conforme all'originale, emessa, da ciascuno degli esercizi convenzionati in favore della ditta, negli ultimi 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'offerta e/o qualsiasi elemento utile a dimostrare l'essere in attività dell'esercizio dichiarato convenzionato. E' evidente che, per gli esercizi per i quali, in sede di offerta, si è espresso l'impegno all'attivazione delle convenzioni (per i quali si chiede l'esibizione di copia conforme della convenzione stipulata entro i termini indicati al punto B.1), che risultano, evidentemente, successivi alla data dell'offerta, la data di sottoscrizione della convenzione stessa viene ritenuta dal Comune elemento idoneo a dimostrare che l'esercizio sia in attività.

Qualora intervenga una disdetta da parte di un esercizio, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'offerta da parte della ditta che risulta aggiudicataria e tutto il periodo di verifica da parte del Comune, l'aggiudicatario provvisorio è tenuto a darne prova, consegnando copia conforme all'originale al Comune, entro il termine di giorni 3 lavorativi decorrenti dal momento dell'avvenuta disdetta ed a provvedere alla loro sostituzione con altri esercizi, dotati dei requisiti previsti dal presente capitolato, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla disdetta. Il Comune provvede alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria se il numero dei contratti risolti e non integrati per oggettiva impossibilità superano lo 0,5% degli esercizi dichiarati in sede di offerta, (con arrotondamento alla cifra unitaria superiore se la prima cifra decimale è > 5).

Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in offerta comporta la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 10 - MODALITA' DI GESTIONE DELLE FORNITURE

La gestione delle forniture si articola in due fasi distinte:

- *Trasmissione dell'ordine*: la richiesta da parte del Comune del quantitativo di buoni pasto oggetto della fornitura;
- *Evasione dell'ordine*: preparazione e consegna da parte della ditta dei buoni richiesti.

A) **Trasmissione dell'ordine**: la richiesta si concretizza nell'invio a mezzo posta elettronica di una nota da parte del Comune nella quale viene indicato il numero complessivo dei buoni richiesti. Alla predetta nota viene allegato un file denominato "*file di trasmissione dell'ordine*" contenente le informazioni necessarie al confezionamento dei buoni pasto. Le specifiche tecniche del citato file sono dettagliate al successivo punto A.1).

B) **Evasione dell'ordine**: a seguito della ricezione dell'ordine e contestualmente alla trasmissione materiale dei buoni pasto, la ditta trasmette via posta elettronica, all'indirizzo del

responsabile del procedimento del Comune, un file denominato "file di evasione dell'ordine". Tale file contiene le informazioni riguardanti i numeri di serie che identificano i buoni pasto assegnati ad ogni singolo dipendente. Le specifiche tecniche del predetto file sono indicate al punto B.1).

A.1) "File di trasmissione dell'ordine".

È un file in formato ASCII con linee delimitate da CR+LF in cui ogni linea costituisce un record secondo il seguente tracciato:

Descrizione	Posizione	Lunghezza	Formato
Filler	1	9	Filler
Descrizione Comune R.C.	10	30	Alfanumerico allineato a sinistra; vale sempre "COMUNE DI REGGIO CALABRIA "
Codice Unità Organizzativa	40	6	Numerico allineato a destra
Descr. Unità Organizzativa	46	30	Alfanumerico allineato a sinistra
Codice Ufficio	76	6	Numerico allineato a destra
Descrizione Ufficio	82	30	Alfanumerico allineato a sinistra
Matricola Dipendente	112	6	Numerico allineato a destra
Nominativo Dipendente	118	30	Alfanumerico allineato a sinistra
Valore unitario buono	148	6	Numerico allineato a destra, senza separatori decimali (valore del buono moltiplicato 100)
Quantità buoni ordinata	154	3	Alfanumerico allineato a sinistra
Mese Anno di competenza	157	4	Numerico nel formato AAMM

B.1) "File di evasione ordine".

È un file in formato ASCII con linee delimitate da CR+LF in cui ogni linea costituisce un record secondo il seguente tracciato:

Descrizione	Posizione	Lunghezza	Formato
Matricola Dipendente	1	6	Numerico allineato a destra
Filler	7	30	Filler
Numero buoni stampati	37	3	Numerico allineato a destra
Filler	40	6	Filler
N. Serie inizio del carnet	46	10	Alfanumerico allineato a sinistra
N. Serie fine del carnet	56	10	Alfanumerico allineato a sinistra

Art. 11 - Obblighi dell'Impresa appaltatrice

La ditta appaltatrice deve:

- garantire per tutto il periodo di vigenza del contratto la fornitura di buoni pasto, al prezzo unitario di aggiudicazione, secondo le modalità indicate all'art. 10;
- garantire il servizio al personale dipendente del Comune attraverso locali convenzionati con l'Impresa stessa, dietro presentazione, presso i punti di ristoro, di apposito buono avente esclusiva funzione di controllo e riscontro;
- consegnare entro il termine di cinque (5) giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di commissione, il quantitativo di buoni richiesti per il valore facciale di € 6,97, numerati progressivamente e confezionati secondo quanto indicato dal "file di trasmissione dell'ordine" di cui all'art. 10 lett. A). Contemporaneamente alla consegna dei buoni pasto deve essere inviato il "file di evasione dell'ordine", in conformità a quanto esplicitato all'art. 10 lett. B). Il Comune provvede, tramite il dipendente responsabile del servizio o suo delegato, ad attestare l'avvenuta consegna dei buoni pasto con apposizione della firma sul documento di trasporto che accompagna i materiali consegnati;
- comunicare, entro cinque giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il proprio referente, come unica interfaccia per il Comune, a cui spetta il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi del contratto, nonché l'indirizzo di posta elettronica per l'invio dei file di cui all'art. 10 del presente capitolato;
- fornire semestralmente ed ogniqualvolta si verifichi una variazione, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati siti nell'area d'interesse dell'Ente, aderendo tempestivamente alle richieste del Comune stesso circa l'istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli già

convenzionati non siano ritenuti in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti del Comune fruitori del servizio;

- f) rimborsare i buoni pasto non utilizzati per diverse motivazioni (scadenza riportata sugli stessi, deterioramento o altro), entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune, provvedendo al ritiro degli stessi senza oneri a carico del Comune. Tale rimborso viene effettuato mediante emissione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di restituzione dei buoni, di nota di credito, il cui valore andrà a decurtare i pagamenti dovuti dal Comune per fatture emesse. Nel caso di assenza di fatture in sospeso o a seguito di specifica richiesta da parte del Comune, la ditta provvederà alla ristampa degli stessi con scadenza aggiornata. I buoni ristampati devono essere recapitati al Comune entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della nota di richiesta e senza alcuna spesa aggiuntiva;
- g) in caso di smarrimento e/o furto dei buoni pasto la ditta, previa segnalazione da parte del Comune, deve provvedere a bloccare gli stessi ed avvisare, entro 24 ore dal ricevimento della denuncia, tutti gli esercizi convenzionati. I buoni oggetto dello smarrimento e/o furto sono posti sotto controllo da parte della ditta, la quale, qualora i buoni non vengano utilizzati, deve provvedere al rimborso degli stessi al Comune;
- h) stipulare polizze assicurative, per tutta la durata del contratto, secondo le prescrizioni di cui al successivo art.12; esonerare il Comune da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi;
- i) essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze previste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto;
- j) garantire che da parte degli esercizi convenzionati il valore nominale del buono non subisca alcuna decurtazione;
- k) assicurare l'effettuazione di adeguati controlli qualitativi e quantitativi dei cibi somministrati, comunicando al Comune le risultanze di detti controlli;
- l) assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica. Nel caso di eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi già convenzionati nel corso della vigenza del contratto, l'impresa si impegna a darne tempestiva comunicazione al Comune e provvedere, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di risoluzione, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dal presente capitolato e garantendo le stesse condizioni contrattuali.

Le ditte concorrenti dovranno, a pena di esclusione, inserire nella busta contenente la documentazione una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, contenente l'impegno di garantire, in caso di aggiudicazione, la presenza di una propria sede operativa e di fornirne il recapito.

Art. 12 - Copertura assicurativa

La ditta aggiudicataria è tenuta a consegnare, prima della stipula del contratto, l'originale o la copia autentica di una polizza assicurativa, a beneficio del Comune e di terzi, per l'intera durata del contratto e per tutto il periodo di validità dei buoni, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività del presente contratto. In particolare la tutela assicurativa deve essere estesa agli esercizi convenzionati a copertura dei danni che dovessero subire gli utilizzatori del servizio con riferimento alla somministrazione di cibi e bevande da parte degli stessi, con i seguenti massimali:

- ⇒ € 5.000.000,00 per sinistro;
- ⇒ € 2.500.000,00 per persona;
- ⇒ €1.000.000,00 per danni a cose o animali.

La ditta dovrà presentare, inoltre, idonea polizza a copertura dei rischi *in itinere* (percorso posto di lavoro-esercizio convenzionato-posto di lavoro) legati all'utilizzo del buono pasto, finalizzata alla copertura assicurativa di infortuni che colpiscono tutti gli assegnatari dei buoni pasto dal momento in cui l'assicurato lascia l'Ente per il pranzo al momento in cui rientra. Tale assicurazione deve essere totalmente esente da franchigia, valida per tutta la durata del contratto e qualsiasi sia il mezzo di trasporto, pubblico o privato, ed in qualunque modo avvenga il trasferimento. Per ogni persona il massimale non potrà essere inferiore a:

1. € 150.000,00 per il caso di morte e/o invalidità permanente da infortuni;
2. € 3.000,00 per il rimborso delle spese mediche conseguenti all'infortunio.

L'esistenza della predetta polizza non esonera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 13 - Requisiti minimi di ammissione alla gara

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti minimi indicati nel bando di gara e di seguito indicati.

1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

- a) E' ammessa la partecipazione dei soggetti individuati dall'art. 34 del D.Lgs n. 163/06, nei termini e secondo le modalità indicate ai successivi artt. 35, 36, 37, 39, 41 e 42 del predetto decreto;
- b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del DPCM 18/11/2005;
- c) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, anche in riferimento all'insussistenza dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;

2. Capacità economica e finanziaria.

- a) due idonee referenze bancarie, con data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del bando, da cui risulti la solvibilità dell'impresa concorrente;
- b) attestare di aver realizzato un fatturato globale dell'impresa nel corso dell'ultimo triennio (2006-2007-2008) di importo complessivo pari o superiore a tre volte l'importo dell'appalto;
- c) attestare di aver realizzato, nel corso dell'ultimo triennio sopra indicato, almeno due servizi analoghi a quello oggetto della gara affidati ad enti pubblici per un importo non inferiore all'importo complessivo dell'appalto.

3. Capacità tecnica e professionale

- a) elenco dettagliato di contratti di forniture, analoghi per tipologia all'oggetto della presente gara, effettuati negli ultimi tre anni (2006-2007-2008) nei confronti di un numero non inferiore a 30 di Enti Pubblici.

Art. 14 - Modalità di fatturazione e pagamenti

Ogni consegna di buoni pasto all'ufficio preposto del Comune è accompagnata da fattura riepilogativa riportante:

- Il numero totale dei buoni con la relativa numerazione;
- Il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni pasto effettivamente consegnati moltiplicato per il valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dall'impresa aggiudicataria in sede di gara;
- L'assoggettamento all'aliquota nella misura di legge.

Le fatture così pervenute, purché in regola con gli obblighi contrattuali, sono liquidate con provvedimento dirigenziale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa fattura, ed il corrispettivo dovuto è versato tramite mandato di pagamento esigibile presso la banca espressamente indicata sulla stessa fattura dall'Impresa aggiudicataria.

Art. 15 - Verifica di regolarità- Contestazioni- garanzia

I materiali oggetto della fornitura vengono sottoposti, a cura del Comune, entro sette (7) giorni lavorativi dalla data della consegna, a verifica di regolarità, a mezzo di proprio personale, per l'accertamento della rispondenza della merce fornita alle condizioni ed alle caratteristiche richieste, nonché all'accertamento degli eventuali vizi che risultino evidenti.

Trascorso il predetto termine senza che abbia luogo la verifica di regolarità, salvo la ricorrenza di legittime cause di impedimento, i materiali consegnati si intendono dal Comune accettati.

Nel caso in cui, in esito alla verifica di regolarità, l'intera prestazione oggetto della fornitura o singole parti della stessa non siano accettate dal Comune perché non conformi alle condizioni richieste, ovvero affette da vizi di cui al precedente primo comma, a cura dell'incaricato della verifica viene redatto idoneo verbale che, consegnato al dirigente competente, viene da questi tempestivamente comunicato in copia alla ditta fornitrice.

La ditta fornitrice, entro cinque (5) giorni, naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di contestazione dei vizi o delle difformità di cui al precedente comma, è tenuta a provvedere a proprie cure e spese, e senza la pretesa di alcun compenso, in esecuzione degli obblighi di garanzia, alla sostituzione integrale dei materiali che risultano affetti da vizi o difformità, secondo le modalità di cui al precedente art. 11.

In quest'ultimo caso sarà applicata una penale secondo le modalità esplicitate nell'art. 17.

Art. 16 - Divieto di sospensione del servizio

La ditta appaltatrice non può in alcun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale nemmeno quando siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 17 - Penalità

La ditta appaltatrice è sottoposta ad una penale nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio e/o per altre inadempienze contrattuali di cui agli artt. 7, 10 e 11 (eccetto lett. j ed l). La misura della penale è pari al 25% (venticinque per cento) del prezzo unitario di aggiudicazione.

In caso di ritardata consegna dei buoni al Comune la ditta appaltatrice verrà assoggettata, per ogni tre giorni di ritardo, al pagamento di una penale calcolata, applicando alla quantità di buoni consegnati oltre il termine, un prezzo unitario d'aggiudicazione, ridotto del valore di cui al precedente comma. Nel caso il ritardo riguardi i buoni pasto per i quali si è richiesta la ristampa, la cui fatturazione viene compensata dall'emissione da parte della ditta di nota di credito di pari importo, la penale viene calcolata sul quantitativo di buoni oggetto del ritardo ed applicata mediante trattenuta del relativo importo sulla successiva fatturazione, oggetto di pagamento da parte del Comune.

Nel caso di consegna non conforme alla richiesta o di errori nella composizione e/o stampa dei buoni, la ditta si impegna ad effettuare nuova fornitura nei termini e modalità previsti dal precedente art. 15 e con l'applicazione di penale, nella misura e nella modalità sopra citate, per ogni giorno oltre i 5 (cinque) di tolleranza.

E' applicata, inoltre, una penale:

- di € 1.000,00 (mille) per ogni esercizio, qualora si verifichi un inadempimento dell'obbligo previsto al precedente art. 11 lett. j), ossia nel caso in cui uno o più esercizi indicati in sede di offerta o convenzionati successivamente riconoscano un valore inferiore a quello nominale;
- di € 500,00 (cinquecento) al giorno, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione di convenzioni rispetto all'obbligo indicato all'art. 11 lett. l).

Le penali vengono applicate mediante trattenuta sulla relativa fatturazione ovvero tramite escussione della cauzione prestata. In tale ultimo caso l'impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione. Resta salva la facoltà del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 18.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, vengono contestati per iscritto dal Comune all'Impresa aggiudicataria. Quest'ultima deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di tre (3) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate le penali di cui sopra.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

In caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto e di procedere con semplice provvedimento amministrativo, previa contestazione degli addebiti all'Impresa appaltatrice, all'incameramento del deposito cauzionale e all'esecuzione del servizio in danno dell'impresa inadempiente. A carico di quest'ultima resta l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che il Comune intendesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

La ditta fornitrice risponde, senza limiti d'importo, dei vizi e delle difformità dei materiali consegnati, secondo le norme del codice civile in materia di compravendita per la responsabilità del venditore per i vizi e le difformità della cosa venduta.

Il susseguirsi anche non consecutivo, di più di un episodio di ritardo nell'esecuzione delle forniture, rispetto al termine assegnato nel presente capitolato, ovvero di più di un episodio di inadempimento di taluno degli obblighi nascenti a carico del fornitore in base anche alle norme di legge vigenti, che abbia dato titolo alla spedizione di più di un atto formale di contestazione per inadempimento di qualunque entità o gravità, legittima il Comune committente ad avere per risolto il rapporto di fornitura. Il contratto si ritiene risolto dalla data di ricezione da parte della ditta

affidataria della nota, spedita con raccomandata con avviso di ricevimento a firma del dirigente competente, nella quale verrà contestato il fatto che ne ha dato titolo.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) il caso in cui l'Impresa appaltatrice sia sottoposta a procedura concorsuale;
- b) il caso di comportamenti dell'appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Comune con rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria, anche amministrativa, a carico dell'appaltatore medesimo;
- c) il singolo episodio di inadempimento, se l'inadempimento stesso ha notevole importanza, avuto riguardo all'interesse del Comune alla continuità della fornitura, ed è tale da menomare la fiducia del Comune stesso nell'esattezza e nella tempestività dell'adempimento per il restante periodo di durata del rapporto.
- d) il caso di inadempimento dei disposti concernenti le disposizioni antimafia;
- e) il caso di perdita delle licenze o autorizzazioni;
- f) il caso di sospensione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore;
- g) il caso in cui il numero dei locali convenzionati con l'Impresa aggiudicataria risulti ridotto di oltre il 3% rispetto a quello indicato in sede di gara;
- h) il caso di valutazione negativa del servizio offerto dalla società aggiudicataria. Tale intento motivato verrà messo a conoscenza della stessa società entro 30 giorni antecedenti alla risoluzione del contratto.

Art. 19 - Divieto di cessione e di subappalto

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di una parte della fornitura del servizio oggetto del contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 20 - Cauzioni

Ai fini della partecipazione alla fase della formulazione dell'offerta, è chiesto, alle Imprese partecipanti, di costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, le cui modalità sono esplicitate nel disciplinare di gara.

La cauzione provvisoria dovrà avere una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere espressamente previsto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

Il deposito cauzionale provvisorio viene restituito ai concorrenti non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, mentre all'aggiudicatario viene trattenuto fino alla stipulazione ed acquisita esecutività del contratto e costituzione del deposito cauzionale.

Al momento della stipula del contratto l'aggiudicatario deve costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del sopra citato decreto e secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.

La predetta cauzione definitiva è richiesta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, compreso l'obbligo di eseguire continuamente la fornitura in ogni tempo per tutta la durata del periodo del rapporto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme dovute che l'Ente appaltante avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

Lo svincolo di detta cauzione è disposto, alla scadenza del contratto, dal dirigente della Unità Organizzativa competente, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile e concluse in via definitiva eventuali pendenze giudiziarie con la ditta aggiudicataria.

La ditta, in ogni momento e su richiesta dell'Ente appaltante, è tenuta ad integrare il deposito cauzionale qualora lo stesso venisse, in tutto o in parte, utilizzato a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

Art. 21 - Tutela dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di

applicazione del D.Lgs. n. 196/2003. Quanto segue rappresenta informativa ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto legislativo:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente all'espletamento della procedura medesima;
- b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dal Comune in base alla vigente normativa;
- c) l'eventuale rifiuto di conferire i dati preclude al Comune la possibilità di disporre l'aggiudicazione in favore dell'interessato;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale del Comune coinvolto nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara ; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
- e) titolare della raccolta dei dati è il Comune di Reggio Calabria, via S. Anna, Il Tronco, Palazzo Ce.Dir. Reggio Calabria - il responsabile dei dati è il dirigente dell'Unità Organizzativa Organizzazione e Risorse umane, cui l'interessato si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 22 - Disposizioni finali

Tutte le spese nascenti e derivanti dalla stipulazione del contratto, comprese quelle di registrazione sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

Il foro competente ed esclusivo è quello di Reggio Calabria.

Il Responsabile del procedimento
(D.ssa Maria Teresa Durante)

Il Dirigente
(Avv. Umberto NUCARA)